



**UNIONE MONTANA “ Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”
Piazza Stazione 1 – 36012 ASIAGO (Vicenza)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N.
16572001 (MOBILITA' VOLONTARIA)**

Art. 1 - Verifica preliminare

1. L'espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti nella dotazione organica, è preceduto dall'attivazione della procedura di mobilità volontaria a sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.n. 165/2001.
2. L'adempimento avviene attraverso la pubblicazione di un “bando o avviso di mobilità” a sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno di personale

1. Il numero, il profilo, l'inquadramento e le tipologie dei lavoratori che l'Unione Montana intende assumere tramite mobilità volontaria sono annualmente fissati dalla Giunta dell'Unione stessa nell'ambito del piano del fabbisogno triennale, redatto a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Bando o avviso di mobilità

1. Il bando o avviso di mobilità deve contenere tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati.
2. Il bando o avviso di mobilità individua i requisiti che i candidati devono possedere per la partecipazione alla selezione prevedendo altresì l'eventuale presentazione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza e fissando eventuali limiti in relazione all'età ed alle progressioni orizzontali possedute.
3. Il bando o avviso di mobilità può altresì indicare delle precisazioni in ordine all'orario di lavoro.
4. La valutazione dei candidati avviene sulla base del curriculum presentato e dell'esito del colloquio formulato dalla apposita commissione giudicatrice.
5. Il bando o avviso di mobilità fissa i criteri di valutazione del curriculum e del colloquio in relazione alla figura professionale oggetto di mobilità.
6. Il bando o avviso di mobilità è approvato dal responsabile dell'Area funzionale dell'Unione montana, alla quale è attribuita la competenza in merito all'assunzione di personale con apposita determinazione, che assume la qualifica di responsabile del procedimento a sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990

Art. 4 - Pubblicità dell'avviso

1. Il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un bando o avviso di mobilità che è pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente per 30 (trenta) giorni.

2. Il bando o l'avviso può essere altresì pubblicizzato con altri mezzi di informazione.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. Il bando o avviso di mobilità deve fissare il termine di presentazione della domanda di mobilità e le modalità di presentazione della stessa.
2. Il candidato che intende presentare domanda di mobilità deve indicare i dati personali, la pubblica amministrazione presso la quale è dipendente a tempo indeterminato, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l'anzianità di servizio, i titoli di studio posseduti e il curriculum formativo-professionale-prestazionale.
3. Le domande di mobilità pervenute all'Ente sono esaminate da parte del responsabile del procedimento, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo al candidato eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie.
4. Il predetto responsabile effettua, qualora lo ritenga opportuno, controlli anche a campione su quanto dichiarato nella domanda.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è formata dal responsabile dell'Area funzionale presso la quale la figura professionale oggetto di mobilità dovrà prestare servizio, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione e da due esperti da lui nominati tra i dipendenti dell'Unione Montana o di altri enti pubblici, uno dei quali, su incarico del Presidente, svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
2. La selezione dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal bando o avviso di mobilità.
3. I verbali della Commissione saranno quindi trasmessi a cura del Presidente al responsabile dell'Area funzionale dell'Unione montana, alla quale è attribuita la competenza in merito all'assunzione di personale (responsabile del procedimento) ai fini dell'assunzione dei competenti provvedimenti.

Art. 7 - Esito della procedura e adempimenti conseguenti

1. Qualora la procedura di selezione di cui al presente regolamento si concluda con esito negativo a seguito di motivata decisione della Commissione giudicatrice, il Responsabile del procedimento darà corso alla procedura di cui all'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e qualora anche la stessa dia esito negativo, procederà all'avvio delle procedure concorsuali a sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ritenuto opportuno, può dar corso, contemporaneamente alle procedure di mobilità volontaria di cui al presente regolamento (articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001), alle procedure di mobilità obbligatoria previste dall'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando che le eventuali assegnazioni a sensi del citato art. 34-bis sono subordinate all'esito infruttuoso delle procedure di mobilità volontaria dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.